



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di Legge recante:

**" Interventi per la valorizzazione dell'opera del
Maestro Vincenzo Valente "**

Il Consigliere regionale

F.to Pasqualina Straface

Proposta di Legge recante:

" Interventi per la valorizzazione dell'opera del Maestro Vincenzo Valente "

RELAZIONE DESCRITTIVA

La Regione Calabria vanta una tradizione musicale di grande valore, che si intreccia con la storia della musica italiana e internazionale.

Tra le figure più rappresentative di questa eredità culturale emerge Vincenzo Valente (Corigliano Calabro, 1855 – Napoli, 1921), “ragazzo prodigio” che lasciò giovanissimo la terra natia per studiare a Napoli, dove ebbe l’opportunità di formarsi alla scuola di musica del siciliano Salvatore Pappalardo, stimato maestro e sostenitore della musica strumentale da camera.

Accolto dalla vivace scena culturale partenopea, la città «gli aprì l'anima alle più pure gioie di una ispirazione fervidamente artistica» (De Bartolo-Misurelli).

Musicista, compositore e paroliere di spicco della tradizione musicale italiana, è considerato tra i padri fondatori della canzone d’autore napoletana e il suo talento avrebbe segnato profondamente anche la tradizione operettistica del nostro Paese.

Formatosi nel fervente ambiente culturale della Napoli di fine Ottocento, Valente fu infatti uno dei protagonisti dell’epoca d’oro della canzone d’autore, collaborando con poeti e letterati di rilievo come Salvatore Di Giacomo, Ferdinando Russo e Matilde Serao, in un’epoca arricchita dal clima nazionale, dominato dalla triade Carducci, Pascoli, D’Annunzio. Autore di melodie intramontabili, il suo genio musicale e la sua opera dominarono la scena culturale napoletana e italiana per oltre mezzo secolo, distinguendosi per l’originalità compositiva, la capacità di tradurre in musica il sentimento popolare e l’innovazione stilistica nel teatro musicale e nell’operetta italiana.

Nonostante il valore indiscusso della sua produzione artistica, la figura di Vincenzo Valente rischia di essere progressivamente dimenticata, a causa della dispersione del suo patrimonio musicale e della mancata sistematica valorizzazione della sua opera. Il recupero, la tutela e la diffusione della sua produzione costituiscono un valore culturale strategico per la nostra terra, con ricadute in ambito musicale, educativo e turistico, e rappresentano, quindi, un dovere istituzionale per la Regione Calabria, che deve tutelare le proprie eccellenze culturali e musicali, riconoscendo e promuovendo il contributo di personalità che hanno segnato la storia della cultura e della musica regionale e nazionale.

La Regione Calabria deve farsi promotrice di iniziative volte a riconoscere il contributo del Maestro alla cultura musicale italiana e a garantire la trasmissione della sua produzione artistica nella comunità e tra le nuove generazioni.

L’istituzione del Centro di Valorizzazione "Vincenzo Valente" a Corigliano Rossano ha rappresentato un primo passo significativo per la raccolta e lo studio delle opere del Maestro, sul quale non esisteva uno studio completo e scientifico ma solo brevi cenni curati da studiosi e storici della canzone

napoletana che lo descrivevano come un geniale musicista, autore dei testi per l'attore di macchiette Nicola Maldacea e creatore della "Operetta italiana".

Il Centro è stato inaugurato il 6 settembre 2019 a Corigliano Rossano, nell'Area Urbana di Corigliano, all'interno del Complesso Monastico della Riforma ed è nato con l'obiettivo di raccogliere, conservare e promuovere il patrimonio musicale e documentale del Maestro Vincenzo Valente, attraverso attività di ricerca, esposizione e divulgazione. Il centro contiene materiali storici come spartiti, cartoline musicali, giornali d'epoca, incisioni e copertine d'autore che raccontano la vita e l'opera del grande Maestro cui Corigliano ha dato i natali e che, a Napoli, ha potuto esprimere tutto il suo genio creativo e musicale, offrendo un punto di riferimento per studiosi, appassionati di musica e istituzioni culturali.

Tuttavia, senza un adeguato sostegno istituzionale, il Centro rischia di non poter sviluppare appieno il proprio potenziale.

La mancanza di un quadro normativo regionale organico e strutturato ha inoltre impedito, finora, la pianificazione e il coordinamento di interventi continuativi, lasciando l'azione di valorizzazione affidata a singole iniziative senza un solido riferimento istituzionale. Per colmare questo vuoto e contribuire concretamente alla realizzazione di azioni di promozione, valorizzazione e conservazione dell'arte del musicista, è necessario un intervento legislativo che introduca strumenti istituzionali per la tutela e la diffusione della eredità musicale e artistica del Maestro Vincenzo Valente.

Obiettivi della legge

La proposta di legge persegue i seguenti obiettivi principali:

- riconoscere ufficialmente l'importanza storica e artistica di Vincenzo Valente, attribuendogli un ruolo centrale nella tradizione musicale calabrese e italiana;
- sostenere il Centro di Valorizzazione "Vincenzo Valente", rafforzandone le funzioni di raccolta, conservazione e diffusione del patrimonio documentale e musicale del Maestro;
- promuovere la conoscenza e la diffusione dell'opera di Valente, attraverso eventi culturali, concerti, convegni, pubblicazioni e iniziative didattiche;
- creare un collegamento tra la tradizione musicale calabrese e quella napoletana, valorizzando il contributo di Valente al panorama culturale italiano;
- favorire l'integrazione della figura di Valente nel circuito del turismo culturale, creando itinerari tematici e percorsi museali, in tal modo favorendo la conoscenza dei luoghi legati alla sua vita e alle sue opere;
- stimolare la partecipazione attiva delle nuove generazioni, attraverso iniziative formative e concorsi artistici ispirati alla sua opera.

Contenuti della proposta di legge

La proposta di legge disciplina:

- il riconoscimento del Centro di Valorizzazione "Vincenzo Valente" quale centro di riferimento per la raccolta, la conservazione e la diffusione delle opere e dei documenti relativi al Maestro, sostenendone le attività nei limiti delle risorse disponibili;

- l'istituzione della Giornata regionale dedicata a Vincenzo Valente (21 febbraio), con l'obiettivo di promuovere la sua opera e coinvolgere scuole, istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e istituzioni culturali in iniziative di divulgazione;
- la valorizzazione del Premio nazionale Vincenzo Valente, destinato a giovani talenti che si distinguano nella promozione e reinterpretazione del patrimonio artistico del Maestro, incentivando la creatività e il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni nel panorama musicale e culturale;
- la promozione di collaborazioni e partenariati con enti locali, istituzioni culturali e soggetti privati per favorire la realizzazione di progetti di ricerca, formazione e scambi culturali.

Innovatività e vantaggi

Questa proposta di legge rappresenta un intervento innovativo rispetto alle attuali politiche regionali di valorizzazione culturale per i seguenti motivi:

- colma un vuoto normativo, garantendo un'azione stabile e coordinata per la tutela di una figura musicale di rilievo;
- integra iniziative culturali e formative, coniugando eventi di divulgazione con percorsi educativi per le scuole e i conservatori;
- stimola la creatività giovanile, promuovendo nuovi talenti e la reinterpretazione in chiave moderna dell'opera del Maestro: il Premio nazionale Vincenzo Valente, oltre a incentivare maggiore partecipazione al concorso da parte di giovani talenti, potrà fornire un concreto supporto ai vincitori per la loro crescita artistica e formativa, rafforzando la connessione con le finalità educative e formative della legge;
- promuove il turismo culturale, favorendo lo sviluppo di itinerari tematici e iniziative che valorizzano Corigliano Rossano e i luoghi legati alla vita del Maestro.

Modalità di attuazione

L'attuazione della legge prevede:

- l'adozione di un provvedimento, da parte della Giunta regionale, per definire le modalità di erogazione dei contributi e l'organizzazione delle attività previste;
- l'attivazione di collaborazioni con enti pubblici e privati, attraverso protocolli d'intesa;
- un sistema di monitoraggio, con la presentazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione alla Commissione consiliare competente.

Impatto atteso

L'approvazione di questa legge comporterà:

- un rafforzamento della valorizzazione del patrimonio culturale regionale, con ricadute positive sul settore musicale, educativo e turistico;
- maggiore coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei giovani, incentivando la conoscenza della tradizione musicale calabrese;
- un incremento della visibilità nazionale e internazionale della figura di Vincenzo Valente, favorendo nuovi studi e ricerche sulla sua opera;

- una crescita dell'offerta culturale e della attrazione turistica della Regione Calabria, grazie agli eventi e agli itinerari legati alla sua figura.

Questa Legge si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, ispirandosi a *best practice* già adottate in altre regioni italiane per la promozione di figure e tradizioni storiche di rilievo.

La Regione Calabria, consapevole del valore della propria eredità culturale, con questa iniziativa rende omaggio al Maestro Vincenzo Valente, garantendo la diffusione e la tutela della sua opera e riconoscendone il ruolo fondamentale nella storia della musica italiana.

La proposta si compone di 8 articoli, come di seguito descritti:

- l'art. 1 precisa i principi ispiratori e le finalità della Legge;
- l'art. 2 precisa l'ambito delle attività;
- l'art. 3 prevede collaborazioni e partenariati;
- l'art. 4 istituisce la Giornata regionale Vincenzo Valente;
- l'art. 5 prevede il sostegno e la valorizzazione del Premio nazionale Vincenzo Valente;
- l'art. 6 prevede le modalità di attuazione della Legge;
- l'art. 7 prevede il monitoraggio e la valutazione delle iniziative;
- l'art. 8 prevede la norma finanziaria.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della Legge: " **Interventi per la valorizzazione dell'opera del Maestro Vincenzo Valente** ".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che precisa i principi ispiratori e le finalità della Legge.			0
Art. 2	Norma che precisa l'ambito delle attività.			20.000,00€
Art. 3	Norma di carattere ordinamentale che prevede collaborazioni e			0

	partenariati.			
Art. 4	Norma di carattere ordinamentale che istituisce la Giornata regionale Vincenzo Valente.			0
Art. 5	Norma che contribuisce al sostegno e alla valorizzazione del Premio nazionale Vincenzo Valente.	C	A	5.000,00€
Art. 6	Norma a carattere ordinamentale che prevede le modalità di attuazione della Legge.			0
Art. 7	Norma a carattere ordinamentale che prevede il monitoraggio e la valutazione delle iniziative.			0
Art. 8	Prevede la norma finanziaria.	C	A	25.000,00€ (oneri di cui agli artt. 2 e 5)

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Il criterio di quantificazione utilizzato è quello del tetto di spesa. La presente proposta di Legge determina oneri a carico del bilancio regionale, determinati nel limite massimo di euro 25.000,00 per l'annualità 2025 a carico del bilancio 2025-2027 per l'istituzione di un fondo speciale di parte corrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi.

Alla copertura dei suddetti oneri si fa fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento dell'anno 2025 del capitolo "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027.

Le somme sopra indicate sono contestualmente allocate alla Missione 5 Programma U.05.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025-2027.

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione 20,	-25,000€	-25,000€	-25,000€	-75,000€

Programma	U.20.03				
Missione	5,	25,000€	25,000€	25,000€	75,000€
Programma	U.05.02				
Totale		25,000€	25,000€	25,000€	75,000€

Proposta di Legge recante

" Interventi per la valorizzazione dell'opera del Maestro Vincenzo Valente "

Art. 1

(Obiettivi e finalità)

1. La Regione Calabria riconosce la cultura musicale come strumento di coesione sociale, educazione e sviluppo turistico e promuove iniziative che favoriscano la partecipazione attiva della comunità e la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale, artistico e musicale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce l'alto valore storico e culturale della figura del Maestro Vincenzo Valente, nativo di Corigliano Calabro, di seguito denominato Maestro, e, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione della sua eredità culturale e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini, promuove la divulgazione della sua opera quale eccellenza culturale regionale e italiana, secondo quanto previsto dalla presente legge e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 2

(Centro di Valorizzazione Vincenzo Valente)

1. La Regione riconosce il Centro di Valorizzazione Vincenzo Valente, con sede in Corigliano Rossano, di seguito denominato Centro, quale centro culturale di riferimento per la raccolta, la conservazione e la diffusione delle opere e dei documenti relativi al Maestro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene il Centro nello svolgimento delle attività rientranti tra quelle indicate nel presente articolo, nel rispetto della programmazione regionale in materia di valorizzazione del patrimonio culturale e nei limiti delle risorse disponibili:
 - a) Ricerca e catalogazione:
 - I) raccolta, catalogazione e studio di spartiti, documenti e materiali d'archivio relativi a Vincenzo Valente;
 - II) collaborazione con biblioteche, conservatori di musica e istituzioni culturali per la ricerca e il recupero di materiali inediti.
 - b) Conservazione e restauro:

- I) restauro e conservazione di spartiti, documenti e strumenti musicali legati al musicista;
- II) digitalizzazione del materiale d'archivio per garantirne la conservazione e la fruizione pubblica.
- c) Promozione e diffusione:
 - I) organizzazione di convegni, seminari, mostre ed esposizioni itineranti sulla figura di Vincenzo Valente, sulle opere e sul contesto storico-culturale in cui operò;
 - II) realizzazione di spettacoli teatrali dedicati alle opere del musicista;
 - III) pubblicazione di saggi, antologie e cataloghi delle opere di Vincenzo Valente.
- d) Formazione e didattica:
 - I) realizzazione di laboratori didattici, musicali e teatrali, nelle scuole, nei conservatori di musica e negli istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM);
 - II) corsi di studio musicologico sull'opera del Maestro per musicisti, insegnanti e appassionati.
- e) Produzione discografica e editoriale:
 - I) incisione discografica di opere inedite del musicista;
 - II) pubblicazione di un'antologia delle opere più significative di Vincenzo Valente.
- f) Implementazione di una piattaforma digitale accessibile al pubblico, per la fruizione e consultazione di materiali storici, spartiti, registrazioni e contenuti formativi dedicati all'opera di Vincenzo Valente;
- g) Iniziative di gemellaggio e scambio culturale tra istituzioni culturali e musicali calabresi e quelle di altre regioni italiane, con particolare riferimento alla Campania, e internazionali per favorire la valorizzazione e la diffusione dell'eredità musicale del Maestro in contesti globali;
- h) Turismo culturale:
 - I) creazione di itinerari tematici legati ai luoghi della vita e delle opere di Vincenzo Valente;
 - II) realizzazione di mostre, percorsi museali monografici, visite guidate al Centro di Valorizzazione Vincenzo Valente e ai luoghi storici del musicista.

Art. 3

(Collaborazioni e partenariati)

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge e al fine di favorire una continuità nella fruizione da parte della comunità del patrimonio oggetto della valorizzazione, promuove collaborazioni e partenariati con i seguenti soggetti:
- a) enti locali, istituzioni culturali e museali, conservatori e accademie musicali;
 - b) fondazioni e associazioni culturali e musicali legalmente costituite e senza scopo di lucro, che perseguono finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge;
 - c) soggetti privati mediante forme di partenariato pubblico-privato, sponsorizzazioni e altre forme di collaborazione previste dalla normativa vigente, nel rispetto della finalità pubblica degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Le modalità di collaborazione tra i soggetti di cui al comma 1 sono definite attraverso protocolli d'intesa.

Art. 4

(Giornata regionale Vincenzo Valente)

1. La Regione istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Giornata regionale dedicata a Vincenzo Valente, da celebrarsi annualmente il 21 febbraio, data di nascita del Maestro, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e la diffusione della sua opera, incoraggiare la partecipazione della comunità alle iniziative culturali ispirate al suo patrimonio musicale e stimolare attività di ricerca, divulgazione e formazione in ambito artistico e musicale.

2. In occasione della Giornata, la Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del proprio bilancio e con la collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 3, promuove nelle scuole, negli istituti AFAM e in luoghi simbolici del territorio, l'organizzazione di iniziative culturali e musicali volte alla diffusione dell'opera del Maestro, nonché altre attività coerenti con le finalità oggetto della presente legge.

3. La Giunta e il Consiglio regionale concedono il patrocinio morale alle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 5

(Premio nazionale Vincenzo Valente)

1. La Regione, al fine di incentivare la partecipazione attiva dei giovani alla valorizzazione del patrimonio culturale e musicale, promuove e sostiene il Premio nazionale Vincenzo Valente, di seguito denominato Premio favorendone la diffusione e l'integrazione con le iniziative culturali e formative regionali. Il Premio può consistere in borse di studio per giovani musicisti o in altri riconoscimenti finalizzati alla promozione della cultura artistica e musicale del Maestro.

2. La Regione, in collaborazione con i soggetti organizzatori del Premio, favorisce la partecipazione delle istituzioni scolastiche, degli istituti AFAM, degli enti e delle associazioni culturali regionali, promuovendo la conoscenza dell'opera del Maestro e le iniziative connesse alle finalità del Premio.

3. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, definisce mediante bando pubblico le modalità di concessione di contributi finalizzati al sostegno del Premio, nel rispetto delle risorse disponibili e della normativa vigente.

4. La Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, può concedere il patrocinio morale al

Premio e alle iniziative ad esso connesse, nonché promuovere la diffusione dei progetti selezionati attraverso:

- a) la pubblicazione e divulgazione dei progetti vincitori attraverso i canali istituzionali della Regione e altri strumenti di comunicazione idonei;
- b) l'inserimento delle iniziative legate al Premio nell'ambito delle attività culturali regionali e degli itinerari tematici di cui all'articolo 2;
- c) la promozione di collaborazioni tra il Premio e istituzioni culturali, musicali e scolastiche regionali.

Art. 6

(Modalità di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, individua e definisce, con proprio provvedimento, le modalità e i criteri per il sostegno alle attività previste all'articolo 2, stabilendo in particolare:

- a) le procedure per la presentazione delle domande di contributo;
- b) i criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti;
- c) criteri di assegnazione, modalità di erogazione e di revoca e obblighi di rendicontazione dei contributi.

Art. 7

(Monitoraggio e valutazione)

1. La Regione assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia degli interventi previsti dalla presente legge, attraverso la raccolta di dati e l'analisi dell'impatto culturale.

2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della legge, con particolare riferimento all'efficacia e all'impatto delle azioni realizzate, nonché alle eventuali criticità riscontrate e alle possibili misure correttive.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge, determinati nel limite massimo di 20.000 euro per l'annualità 2025, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, determinati nel limite massimo di 5.000 euro per l'annualità 2025 si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
3. Le somme indicate nei commi 1 e 2, per un importo complessivo di 25.000 euro, sono contestualmente allocate alla Missione 05, Programma 01 (U.05.02) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025-2027.
4. Per gli esercizi successivi all'anno 2025, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2025-2027, nel rispetto della normativa contabile vigente.

F.to Pasqualina Straface